

## ***ULTERIORE CHIARIMENTO SULL' OBBLIGO DI DENUNCIA ALLEVAMENTI AVICOLI***

Il D.LGS del 2010 prevedeva l' obbligatorietà di denuncia per gli allevamenti anche familiari non commerciali sino al limite di 250 capi, mentre l' Art. 1 comma 510 della legge 27/12/2017 n. 205, riduce tale limite a non superiore a 50 capi avicoli.

Ciò chiaramente significa che, se l' allevatore di piccioni ad uso richiami vivi sull' appostamento fisso per colombacci e nell' appostamento temporaneo, oltre ai piccioni detiene anche altri capi avicoli, ad esempio tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati e comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento in numero superiore a 50 scatta l' obbligo di cui all' art. 4 DEL D.LGS n. 9 del 2010.

Pertanto si consiglia di attenersi a quanto sopra esposto e comunque, visto il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/07/2009, sulla base della Sentenza della Corte di Cassazione n. 2598 del 26/01/2004, si ritiene legittimo l' utilizzo del piccione nella forma domestica proveniente da allevamento, quale richiamo vivo, in considerazione dello status di tale specie, la quale, diversamente da quanto previsto dall' art. 2 della legge 157/92, non vive "stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale" e pertanto non è oggetto di tutela ai sensi della predetta legge n. 157/92.

Quindi per evitare strane interpretazioni tra piccione e piccione domestico, io consiglierei di fare la denuncia di allevamento di piccioni domestici presso l' ASUR veterinaria di competenza.

Il Presidente Prov.le FIDC Macerata

Nazzareno Galassi